

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

53.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Norme in tema di liberazione condizionale (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3353)	695
PRESIDENTE	695, 697, 702, 704, 705, 706, 707
BENEDETTI GIANFILIPPO	696, 699, 700, 705
CASTELLI	707
COCCIA	700, 701, 704, 705, 706
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	697, 699, 700, 702, 703, 704, 705, 706
FELISETTI	697, 699, 705, 707
LOSPINOSO SEVERINI, <i>Relatore</i>	695, 696, 697, 699, 702, 705, 706
MUSOTTO	697, 699, 705
SABBATINI	701
SPAGNOLI	698, 699, 703, 704, 706
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	708

Discussione del disegno di legge: Norme in tema di liberazione condizionale (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3353).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in tema di liberazione condizionale », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Lospinoso Severini ha facoltà di svolgere la relazione.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Il disegno di legge n. 3353, già approvato dal Senato, che è oggi in discussione, è stato determinato dalla necessità di riempire un vuoto derivante da una pronunzia della Corte costituzionale, la quale con la sentenza n. 204 del 1974 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 43 del regio decreto del 28 maggio 1931 che contiene disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. L'articolo 43 del suddetto regio decreto così recita: « La liberazione condizionale è concessa con decreto del ministro della giustizia ».

La motivazione della sentenza della Corte costituzionale è imperniata sul concetto che anche in esecuzione della pena (ed è questo un problema che inerisce alla ese-

La seduta comincia alle 10,35.

FELISETTI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

cuzione della pena) è necessario arrivare alla giurisdizionalizzazione. In questo senso la Corte costituzionale ha rilevato che la norma suddetta non combacia con i principi della nostra Carta costituzionale, con riferimento, precisamente, agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma.

È opportuno subito dire, per chiarire la portata della discussione avvenuta al Senato, che la sentenza della Corte costituzionale, nel momento in cui demanda all'organo giudiziario la decisione in materia di liberazione condizionale, non individua affatto l'organo che deve decidere. Io credo che nel dibattito avvenuto presso l'altro ramo del Parlamento si sia voluto prendere lo spunto da un inciso contenuto in quel documento, nel quale si parla del giudice di sorveglianza in contrapposizione all'organo decisionale che è il ministro di grazia e giustizia, per affermare che vi è una sentenza della Corte costituzionale attraverso la quale viene identificato questo organo giudiziario decisionale. Ritengo viceversa che dalla lettura attenta della sentenza possa evincersi che non vi è alcuna indicazione in questo senso.

BENEDETTI GIANFILIPPO. Anche gli esponenti del gruppo comunista al Senato manifestarono questa opinione.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Debbo dire che al riguardo sorsero perplessità anche nel senatore Follieri, relatore presso l'altro ramo del Parlamento, il quale poi si astenne dal voto; questi dubbi ebbero origine dal fatto che i senatori avevano presente l'impostazione data alla questione in sede di ordinamento penitenziario (nel senso che il Senato aveva concentrato tutte le decisioni, anche in materia di esecuzione della pena, nel giudice di sorveglianza) non tenendo conto del fatto che la Camera aveva istituito la sezione di sorveglianza, cioè un organo collegiale.

Fatta questa precisazione, opportuna per sgombrare il campo dalle perplessità emerse al Senato, la portata del disegno di legge è la seguente: l'articolo 1 stabilisce che in materia di liberazione condizionale l'organo giudiziario competente è la corte d'appello nel cui distretto, al momento della presentazione della domanda, il condannato sta spiando la pena.

È importante rilevare che il procedimento previsto dall'articolo 2 dà le più ampie garanzie in riferimento proprio al proble-

ma di fondo, che è quello dell'affidamento del carcerato conseguente alla condotta che egli tiene nell'istituto. Lo stesso articolo, proprio per stabilire un collegamento fra l'organo collegiale - corte d'appello - che deve decidere e chi segue il detenuto durante la sua permanenza nelle carceri, prevede il parere obbligatorio del giudice di sorveglianza. Ciò comporta la conseguenza, per la corte d'appello, di motivare, in caso di difformità rispetto al parere espresso dal giudice, le sue conclusioni. Vi è quindi la massima garanzia e si crea un collegamento fra i due organi, come accennavo prima.

Va poi messa in rilievo la opportunità di attribuire la competenza in questione ad un organo collegiale adeguatamente distaccato dall'ambiente in cui si trova il detenuto, come è appunto la corte d'appello. Vi è inoltre l'esigenza fondamentale di non creare difformità nelle decisioni nel senso che la liberazione condizionale è un provvedimento molto delicato e quindi, se esso fosse demandato soltanto al giudice di sorveglianza, si registrerebbe una difformità di criteri e di impostazioni che, invece, presso la corte d'appello presumibilmente si registrerà in misura notevolmente inferiore. E così si sottrae il giudice di sorveglianza ad una serie di pressioni cui egli indiscutibilmente sarebbe sottoposto qualora fosse l'unico organo competente per una decisione così delicata, pressioni che lo porterebbero ad una conclusione non libera completamente, non serena, non obiettiva.

È stato anche precisato che, per il procedimento, si debbono applicare gli articoli 630 e 631 del codice di procedura penale. A tale riguardo sorge un problema segnalato dalla I Commissione (Affari costituzionali) il cui parere, pur essendo favorevole, richiama però l'attenzione della Commissione di merito sulla opportunità di rendere esplicita la possibilità del ricorso in cassazione per motivi di diritto avverso i provvedimenti della corte d'appello in materia di liberazione condizionale. Ora, io non credo che si possa affermare, così come il disegno di legge è formulato, che il ricorso per cassazione sia escluso: il meccanismo previsto dal testo (mi riferisco in particolare al richiamo all'articolo 631) in sostanza ammette la possibilità del ricorso per cassazione.

L'articolo 3 riguarda specificatamente i minorenni, cioè stabilisce la competenza per la liberazione condizionale richiesta da co-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1975

loro che, all'epoca del fatto, erano minorenni. Mi sembra che la disposizione dell'articolo 3 sia opportuno, in quanto queste categorie di detenuti vanno esaminate nel particolare contesto previsto dalla legge per i minorenni.

PRESIDENTE. Da un punto di vista formale, mi pare che questa norma potrebbe essere formulata diversamente.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. La formulazione potrebbe essere diversa, però per ragioni di urgenza sarebbe opportuno evitare modifiche, essendo numerosissime le pratiche accumulate presso il Ministero di grazia e giustizia.

L'articolo 4 prevede la possibilità di ripresentare l'istanza di liberazione condizionale — nel caso in cui essa sia stata rigettata perché non sussistevano elementi per dire che c'era in corso un processo di ravvedimento — nel termine non inferiore a tre mesi dalla data del rigetto. Una osservazione da fare è che questo termine è molto breve. Nel momento in cui la corte d'appello già rileva che non c'era questo processo di reinserimento da parte del condannato, a distanza di tre mesi non si sa quale elemento potrebbe avere per cambiare il giudizio dato precedentemente. Addirittura l'ultimo comma tende a tenere in permanente seduta la corte d'appello, perché per gli altri casi di rigetto si può ripresentare senza alcuna limitazione l'istanza di liberazione condizionale, cioè in caso di motivi diversi dalla mancanza di ravvedimento. Tuttavia queste osservazioni sono « a futura memoria », senza che possano avere immediate conseguenze, data la urgenza della definitiva approvazione del provvedimento.

L'articolo 5 prevede la revoca della liberazione condizionale per i casi contenuti nell'articolo 177 del codice penale e giustamente rimette anche il giudizio di revoca alla competenza dello stesso organo giudiziario che ha concesso la liberazione condizionale; quindi è la corte d'appello che deve decidere.

Il Senato ha poi inserito la norma contenuta nell'articolo 6, per la quale le istanze di liberazione condizionale presentate in data anteriore devono essere trasmesse all'organo giudiziario competente.

L'articolo 7 contiene la norma per effetto della quale queste disposizioni debbono avere valore soltanto fino all'entrata in vi-

gore del codice di procedura penale: si tratta di una norma ormai usuale in tutte le leggi che recano interventi parziali ed urgenti nel settore della giustizia penale.

Fatte queste modeste osservazioni, ritengo che il disegno di legge debba essere approvato come ci è pervenuto dal Senato, dato che la sua approvazione riveste carattere di massima urgenza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MUSOTTO. L'urgenza di questo provvedimento è fuori discussione. Vorrei tuttavia rilevare che dovrebbe trattarsi di una disposizione da valere fino a quando non entrerà in vigore la riforma penitenziaria che prevede la istituzione di una sezione di sorveglianza a cui dovrebbe attribuirsi la competenza della concessione della liberazione condizionale.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Vi è la commissione di sorveglianza.

MUSOTTO. Appunto: l'organo specificamente competente in tema di concessione della liberazione condizionale dovrebbe essere la sezione di sorveglianza, che sarà costituita presso ogni corte d'appello. Non appare quindi del tutto propria la riserva fatta rispetto al codice di procedura penale.

FELISETTI. Sul piano della discussione generale, salvo l'esame dell'articolato, esprimo parere favorevole all'approvazione del testo così come pervenutoci dal Senato. Infatti questo disegno di legge tende soltanto a colmare la lacuna normativa creata dalla sentenza della Corte costituzionale, la quale ha sostanzialmente deciso che la pronunzia sulla liberazione condizionale va attribuita all'organo giurisdizionale e non all'esecutivo. L'attenta lettura della sentenza limita tutto il discorso (e probabilmente non poteva essere altrimenti) alla individuazione della giurisdizione, sostituendo con un organo della giurisdizione ordinaria una giurisdizione eccezionale, quella del ministro di grazia e giustizia, in punto alla concessione o no della liberazione condizionale.

La sentenza della Corte costituzionale, contrariamente a qualche opinione emersa qua e là, non scende alla individuazione

della competenza di questo o quell'organo, né lo poteva fare. Quella che adesso ci troviamo ad esaminare è la soluzione circa la determinazione del giudice competente, che nel testo pervenutosi dal Senato è individuata nella corte d'appello e non nel giudice di sorveglianza.

Nella discussione presso il Senato erano emersi pareri discordi. Da parte nostra, richiamate le scelte che facemmo in sede di riforma penitenziaria, non c'era molta possibilità di esprimere opinioni differenti. E mi spiego.

Nell'esaminare il progetto di legge sull'ordinamento penitenziario, nella nostra Commissione, prima, ed in Assemblea, poi, il punto era stato risolto. In relazione alle competenze dell'ufficio di sorveglianza noi distinguemmo (innovando in questo modo il testo della riforma penitenziaria varata dal Senato, che aveva visto come organo unico il giudice di sorveglianza) tra funzioni da attribuire al giudice di sorveglianza e funzioni da attribuire alla sezione di sorveglianza ed attribuimmo alla sezione di sorveglianza — per una serie di considerazioni attinenti alla onerosità che sotto molti profili sarebbe caduta sulle spalle del giudice di sorveglianza e attinenti altresì ad una esigenza di uniformità nell'ambito di un certo distretto — la competenza relativa alle misure alternative alla detenzione.

I provvedimenti più importanti, quello dell'affidamento in prova, la concessione della semilibertà e l'esame delle domande o delle istanze o delle richieste relative alla liberazione condizionale sono stati da noi attribuiti (questo è un punto sul quale occorre soffermarci) ad un organo specialisticamente costituito: la sezione di sorveglianza. Ciò sta a significare che in tema di liberazione condizionale il salto tra giudice monocratico e giudice collegiale l'abbiamo già fatto, onde, se la logica ha un senso, il discorso dovrebbe essere chiuso.

Quale è stata la novità? In Assemblea ad un certo punto convenimmo che la sede di materia rispetto alla liberazione condizionale, anziché essere il nuovo ordinamento penitenziario, dovesse essere il codice di procedura penale. Questa è la ragione per cui è scomparso dall'ordinamento penitenziario il discorso relativo alla questione della liberazione condizionale. Il discorso è stato invece rinviato al nuovo codice di procedura penale, come è espressamente dichiarato all'articolo 7 del disegno di legge, ed è stato fatto il richiamo sostanziale alla

stessa questione per cui questa normativa è una normativa che tende ad operare in questo periodo in cui ancora il nuovo codice di procedura penale non è entrato in vigore. Noi, quindi, pensiamo di attribuire la competenza ad una sezione di sorveglianza, ma ancora non esiste questa specifica competenza.

Concludendo, ci troviamo di fronte ad una *vacatio* in quanto la sezione ancora non esiste e, in quanto non è più competenza del Ministero. *Ergo*, le domande per la liberazione condizionale, oggi, per ragioni di incompetenza dell'organo a seguito della decisione della Corte costituzionale, sono bloccate.

Per queste ragioni sono d'accordo con quanto è emerso nel corso della discussione sulle linee generali e cioè sul fatto che sia attribuita, *medio termine*, la competenza alla corte d'appello così come ha deciso il Senato, salvo poi rivedere la normativa in un secondo momento e cioè in sede di redazione del codice di procedura penale.

SPAGNOLI. Sono del parere che ogni nostra riforma, sia pure « congiunturale », debba avere come punto di riferimento tutta l'opera che stiamo facendo per una ristrutturazione di carattere più generale della codificazione, anche perché non possiamo continuare a fare uso di ritocchi per ragioni di urgenza e contingenza senza avere per lo meno presente il quadro della codificazione che ormai sta assumendo caratteristiche ben precise, una delle quali, tra l'altro, già realizzata con una legge, sia pure di delega, mentre altre sono in stato di avanzata elaborazione.

Pur rendendomi conto delle esigenze di urgenza, vorrei altresì sottolineare come ancora una volta la responsabilità delle deliberazioni ricada sempre su di un solo ramo del Parlamento. Questo modo di andare avanti deve pur finire!

Sono anche d'accordo sulle esigenze fondamentali e serie (ricordate dagli onorevoli Felisetti e Musotto) che hanno portato a questo disegno di legge. In sostanza, è vero che in sede di riforma del diritto penitenziario abbiamo individuato, per quanto riguarda la liberazione condizionale, un organo nuovo di carattere collegiale. Per considerazioni di opportunità di collocamento, poi si è deciso lo stralcio di questa norma in sede di dibattito in Assemblea e si è rimandata la questione al codice penale. Credo che in sede di discussione per la

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1975

riforma del codice penale inseriremo questa nuova norma perché l'accordo è ormai raggiunto.

Io non vedo però il motivo per cui in questa sede non ci sarebbe consentito dire definitivamente che la competenza verrà affidata alle sezioni di sorveglianza, che saranno costituite presso le corti d'appello e che, nel frattempo (sei mesi, un anno), sarà la corte d'appello a giudicare. Quello che mi dà fastidio è il fatto che quando finalmente tutti quanti avevamo elaborato concordemente una norma nuova, questa è stata « spostata » al codice di procedura penale, che deve ancora essere redatto. Io ne faccio una questione di principio.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. La nostra impostazione potrebbe anche non essere accettata dal Senato, per ragioni di correttezza legislativa, dato che altrimenti si farebbe riferimento ad un organo che è ancora *in mente dei*.

SPAGNOLI. Prima ci si dichiara convinti di una cosa e, poi, ad un certo punto si prescinde da questo accordo! Se si continua così, è ovvio che le riforme non si potranno mai realizzare. Bisogna quindi fare uno sforzo.

MUSOTTO. Facciamo un ordine del giorno!

SPAGNOLI. Sappiamo tutti che valore abbiano gli ordini del giorno! Il famoso ordine del giorno votato all'unanimità, con cui si impegnava il Governo a promuovere la modifica della struttura del Consiglio superiore della magistratura ancora non è stato attuato! Questi sono « pannicelli caldi » che non ci convincono!

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Al Senato abbiamo cominciato l'esame della proposta di legge sulla elezione e sulla composizione del Consiglio superiore della magistratura.

SPAGNOLI. Questa è una buona notizia. Ci dispiace di esserci fatti precedere, ancora una volta, dal Senato. Comunque, insisto su questa posizione: propongo di inserire nel testo una disposizione in base alla quale, fino alla costituzione della sezione di sorveglianza (che dovrebbe essere istituita entro sei mesi) provvederà la corte d'appello.

FELISETTI. Sul piano politico siamo tutti d'accordo, non così invece su quello tecnico-giuridico: l'istituzione della sezione in esame non è incerta soltanto in ordine al « quando », ma anche in ordine al « se ».

SPAGNOLI. Ma non potremmo istituire oggi la sezione di sorveglianza con questa legge?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Obbligheremo il Senato a decidere nel senso da noi desiderato con questa legge, nel momento in cui l'altro ramo del Parlamento deve ancora decidere sulla sezione di sorveglianza per quanto riguarda l'ordinamento penitenziario.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Questo orientamento mi pare implicito nel disegno di legge; possiamo eventualmente dichiarare, affinché resti agli atti, che non appena sarà costituita la sezione di sorveglianza, la competenza in questa materia dovrà essere trasferita a questo organismo.

BENEDETTI GIANFILIPPO. A mio avviso l'intervento del collega Spagnoli ha toccato nel vivo la materia, ponendo una questione fondamentale: che cosa significa fare le riforme e che cosa significa avere il coraggio di preparare politicamente le riforme? Non vogliamo addebitare mancanza di coraggio alle forze politiche democratiche della maggioranza, ma francamente dobbiamo constatare — e non da oggi — che di fronte ai progetti di riforma si è sempre agito sulla base di questo criterio che immiserisce il respiro della riforma stessa.

Noi comprendiamo le difficoltà che comportano le scelte di politica legislativa: certo, oggi, al limite, niente ci impedirebbe, da un punto di vista teorico, di istituire la sezione di sorveglianza, anzi mi sembra che tutta la situazione ci induca a favorire questa scelta, a preannunciare l'entrata in vigore, nel futuro, di questo istituto. A questo proposito sorgono problemi di rapporti tra i due rami del Parlamento, problemi che debbono essere superati nell'ambito del confronto politico, perché nel momento in cui non inseriamo in questo provvedimento la soluzione già prefigurata nella riforma penitenziaria, forse demoliamo quest'ultima scelta propria quando il Senato dovrebbe esaminarla. Dovremmo anzi

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1975

ribadire il nostro convincimento della bontà di quella scelta, senza nulla togliere all'altro ramo del Parlamento: nel caso contrario, potremmo dare al Senato la sensazione che stiamo ammainando la bandiera circa la linea precedentemente da noi adottata.

Vorrei sottoporre ai colleghi della maggioranza un'altra osservazione. Senza dubbio, questo provvedimento è pervaso da una certa sfiducia (o non fiducia) nei confronti del giudice di sorveglianza.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non sono convinto di questo fatto perché, noi stessi, in sede di esame della riforma penitenziaria, abbiamo escluso l'organo monocratico in quanto tale.

BENEDETTI GIANFILIPPO. Sottopongo questa osservazione all'attenzione dei colleghi, osservazione che in me nasce anche dalla lettura della nota preliminare al disegno di legge. Mi si potrà obiettare che la nota ha il suo peso, ma nel momento in cui questo viene stemperato nella discussione parlamentare, può anche ridursi. Leggo che in questa materia sussistono eccezionali poteri di discrezionalità e che, pertanto, si rende necessario l'uniformità dei criteri, che sarebbe invece mancata se la competenza fosse stata attribuita ai singoli giudici di sorveglianza. Forse sono esagerato, ma colgo in queste parole un pò di rammarico nell'affidare soltanto ai giudici di sorveglianza, non in quanto organi monocratici, ma in quanto giudici di sorveglianza, questa competenza. Almeno questa mi sembra l'interpretazione più aderente al testo della nota preliminare.

L'altra osservazione che desidero fare discende da questa sottolineatura della necessaria uniformità dei criteri. Mi pare che rispunti dalla finestra il problema tanto discusso — e che dovremo ancora discutere — del libro I del codice penale. L'uomo o la norma? Quando accogliamo il principio della uniformità dei criteri e della giurisprudenza, tutta l'attenzione della corte di appello sarà sempre più rivolta alla norma, al codice, che non all'uomo, che è oggetto di queste disposizioni. Dobbiamo tener conto di questo aspetto, perché altrimenti consacreremmo qualcosa che va in senso contrario al discorso che stiamo facendo relativamente al codice penale, alla riforma dell'ordinamento penitenziario.

Si può obiettare che l'articolo 2 prevede il parere obbligatorio del giudice per cui la corte, in caso di difformità, è costretta a motivare adeguatamente le proprie conclusioni. Ma ciò deve avvenire all'insegna della scelta ideologica, in senso lato, della uniformità di criteri; qualche volta può accadere che proprio questo criterio induca a decidere in senso contrario al parere del giudice. Il giudice, più vicino alla realtà di quel detenuto (che magari è stato ospite in diversi istituti e viene infine sottoposto all'esame da parte di un organo che non sa nulla di lui) può dare un giudizio che, però, potrebbe essere sacrificato dalla corte al criterio della uniformità, come ho già detto.

Capisco, peraltro, che questa impostazione non va sottovalutata. I nostri emendamenti si collocano pertanto nel filone seguito al Senato e della richiesta fatta dall'onorevole Spagnoli, che riteniamo sia già condivisa nello spirito dal relatore e dal rappresentante del Governo, ma che vogliamo vedere con contorni per quanto possibile concreti sin da questo momento. Il problema, torno proprio su questo punto, è la possibilità di anticipare sul terreno politico delle riforme, anche quando non è possibile tradurle in questo momento in un testo complesso.

COCCIA. Vorrei aggiungere qualche considerazione. In fondo è stato detto che la sentenza della Corte costituzionale non si è pronunciata sull'organo competente a decidere. Questo non mi pare esatto, perché la Corte afferma che «devesi rilevare che il ministro della giustizia gode di una discrezionalità talmente ampia da poter disattendere il parere espresso, sulla istanza per l'applicazione del beneficio, dall'organo giudiziario, il solo idoneo, per le funzioni attribuitegli dalla legge nel processo esecutivo della pena, a poter valutare l'effettiva esistenza in concreto delle condizioni oggettive e soggettive — particolarmente queste ultime — per la concessione di esso beneficio». Mi pare dunque che si indichi chiaramente la necessità di rivolgersi all'organo giurisdizionale che ha un rapporto con il detenuto. La corte d'appello, astrattamente individuata, è quanto di più lontano c'è dal luogo della pena. Non si può dire che ragioni di tempo e operative ci devono indurre a rinunciare ad istituire le sezioni di sorveglianza. Quando decidemmo di accantonare la materia della liberazio-

ne condizionale, ricordo perfettamente che il ministro ci sollecitò ad accogliere questo suggerimento, affermando che il Consiglio dei ministri era in procinto di varare un provvedimento che teneva conto dei nostri lavori: ma in realtà il provvedimento va in senso opposto.

Siamo giunti al punto che si fanno delle riforme generali molto avanzate, ma poi nei provvedimenti congiunturali si costituiscono le linee di fondo. Mi sembra che la proposta di inserire in questo provvedimento la riforma già delineata nell'articolo 70 del progetto di legge sull'ordinamento penitenziario sia una buona soluzione. E occorre considerare che in tale modo si andrebbe incontro alla sentenza della Corte.

SABBATINI. Voglio sottolineare che la discussione, molto interessante, sta andando oltre l'aspetto previsto da questo disegno di legge per investire considerazioni, senza dubbio interessanti, ma di fondo, che ci porterebbero piuttosto lontano, come quelle svolte dagli onorevoli Spagnoli, Benedetti Gianfilippo e Coccia.

Non siamo in presenza di due tendenze, ad uno scontro tra chi vuole fare le riforme e chi vuole procrastinarle nel tempo, quasi che attorno a questo disegno di legge si possa fare una discriminazione tra chi vuole alcuni risultati e chi vorrebbe, anche attraverso di esso, determinare ritardi nel conseguimento di tali risultati.

Abbiamo dato alcune indicazioni molto precise durante i lavori e nelle decisioni che abbiamo preso in tema di riforma penitenziaria e di altre più ampie riforme del codice penale. Il provvedimento in discussione cerca di rimediare ad una lacuna determinata dalla nota sentenza della Corte costituzionale. Lo hanno dovuto ammettere i colleghi, che pure hanno voluto affermare altre cose oltre a questa. Questo provvedimento è nella linea di marcia che ci siamo dati e con esso non si contraddice quanto ha deciso la Corte costituzionale, come sosteneva il collega Coccia perché è questo il senso della sentenza della Corte.

Siccome è una preoccupazione dei colleghi comunisti che non si vada, approvando questo disegno di legge, a dare il pretesto all'altro ramo del Parlamento per non proseguire nel senso che ci siamo permessi di indicare, devo dire che già gli stessi lavori sono sufficienti a fugare i sospetti; ma se fosse necessario, un ordine del giorno potrebbe calzare perfettamente, nel sen-

so che un ordine del giorno è più che sufficiente a chiarire l'intenzione del legislatore. Mi richiamo a questo proposito a quanto ha detto il relatore e poi sentiremo il Governo che ci conforterà in questo senso. Secondo me sia attraverso i lavori del Parlamento sia, se necessario, attraverso un ordine del giorno potremmo riaffermare che noi approviamo questo disegno di legge in attesa che la riforma del codice di procedura penale compia il suo *iter*. Mi sembra, inoltre, che il fatto di aver attribuito la competenza alla corte d'appello e di aver superato una situazione di difficoltà oggi più grande rappresenti un grande passo avanti.

Io credo che dobbiamo accogliere l'invito del relatore ad approvare questo disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dal Senato per ragioni di urgenza che nessuno di noi può sottovalutare e che hanno attinenza a considerazioni umane, che sono a monte di tutte le altre. Nello stesso tempo a me sembra di poter dire, come hanno già detto il relatore e lo stesso onorevole Felisetti, che ci muoviamo secondo la linea già tracciata con l'approvazione di altri disegni di legge, di altre importanti riforme. Se tutto questo non dovesse bastare, restino agli atti le nostre dichiarazioni e l'eventuale ordine del giorno (se sarà ritenuto necessario) riguardo alla ulteriore procedura che dovrà essere prefigurata in materia di liberazione condizionale.

Infine, credo che ritardare ulteriormente questo provvedimento non si giustifichi in base al problema dei rapporti fra Camera e Senato, nel senso che la Camera subirebbe l'iniziativa dell'altro ramo del Parlamento.

COCCIA. Ma il problema esiste.

SABBATINI. Effettivamente già altre volte ci siamo trovati in una situazione simile. Tutti ricordiamo bene in quali condizioni fummo costretti ad approvare la legge sulla criminalità: sul principio eravamo tutti d'accordo mentre sull'articolato avevamo delle obiezioni, ma la necessità ci ha spinto a fare quello che poi è stato fatto.

Continuando il discorso di fondo sulla tendenza costante di fare le riforme, sul modo di impostarle, io credo che si possa dire che questo disegno di legge non è in contraddizione con l'ispirazione di fondo a cui siamo tutti interessati e che — pur con

tutte le riserve che ciascuno di noi ha ritenuto di fare, anche se si tratta di un provvedimento con una scadenza, essendo destinato a durare nel tempo finché non sarà approvato il nuovo codice di procedura penale — deve essere approvato urgentemente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Desidero ribadire e confermare che la soluzione adottata col disegno di legge ha carattere di provvisorietà e mi pare che questo sia implicito anche nel titolo del provvedimento in discussione. L'articolo 7 stabilisce che esso potrà avere efficacia solo fino alla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, per cui si rimanda indiscutibilmente a quest'ultimo, che è la sede più adatta della materia, in quanto il codice penale contempla le condizioni per effetto delle quali si può ottenere la liberazione condizionale.

Ora, mi sembra che l'osservazione dei colleghi comunisti sia giusta: noi, nel momento in cui affrontiamo una riforma di ordine generale, dobbiamo mantenerci sempre nel filone di questa. Però il problema che dobbiamo valutare è il seguente: questa soluzione, senza dubbio provvisoria, contrasta effettivamente con le indicazioni contenute nel progetto di riforma generale? A me sembra di no, perché il disegno di legge in discussione stabilisce che non debba essere il giudice monocratico a decidere in questa delicata materia, ma attribuisce la competenza al giudice collegiale.

Ma vorrei dire di più. Nella individuazione dell'organo giurisdizionale (Corte di appello) il disegno di legge si muove in quel filone, perché, in definitiva, quello che abbiamo previsto per l'ordinamento penitenziario è stato previsto anche in questo caso, perché la sezione di sorveglianza dovrà essere una sezione della corte d'appello. È vero che quell'organo sarà composto in maniera diversa (ed è stato opportuno che noi lo configurassimo in quella specifica maniera nel senso che di esso dovrà far parte anche il giudice di sorveglianza), ma, allo stato, questo nuovo organo ancora non esiste nell'ordinamento giudiziario.

Ora, se ci convinciamo che la scelta è provvisoria; se ribadiamo, come ritengono di poter fare in maniera esplicita, nella mia veste di relatore, che per effetto di questa

provvisorietà, quando quell'organo sarà effettivamente costituito, automaticamente le decisioni inerenti alla liberazione condizionale dovranno essere rimesse a quell'organo, non potranno sorgere dubbi in avvenire circa la necessità che questo spostamento di competenza dovrà avvenire: e credo che nessuno abbia espresso una volontà politica contraria a questa impostazione.

Mi pare pertanto che le perplessità emerse possano essere fugate da questa analisi chiara e precisa della norma in discussione.

Volevo far rilevare ai colleghi comunisti che vi è un motivo effettivo di urgenza, anche indipendentemente dal numero delle pratiche giacenti, perché la Corte costituzionale ha affermato un altro principio a mio giudizio molto importante: se noi tardassimo nell'approvazione del disegno di legge, pregiudicheremmo un diritto del detenuto, perché la Corte costituzionale ha detto, *expressis verbis*: « sulla base del precepto costituzionale sorge di conseguenza il diritto, per il condannato, a che verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale sul protarsi della realtà della pretesa punitiva, venga riesaminato al fine di accertare se la quantità di pena espiala abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo e tale diritto deve trovare nella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale ». Cioè, vi è un vero e proprio diritto del condannato che potrebbe essere pregiudicato dai ritardi che si verificherebbero nel momento in cui modificassimo la normativa.

In base a queste considerazioni, nella sicurezza che anche il Governo ribadirà questa volontà politica che non è solo del Parlamento, credo che possiamo, essere tranquilli sul fatto che, non appena il nuovo organo sarà costituito, vi sarà uno spostamento automatico di competenza.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Vorrei, innanzitutto, prendere le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale perché sono convinto che molti dei nostri dubbi derivano proprio da quel documento che decide unicamente su problemi procedurali, non ponendosi neppure il problema se la liberazione condizionale sia istituita attinente al codice penale; se, comunque, è vero che la procedura è strumentale rispetto alla norma penale, è in quella sede che occorrerà trarre le ragioni per la modifica procedurale conseguenziale.

Perciò erroneamente alcuni, come l'onorevole Benedetti, hanno affermato che il disegno di legge manifesta sfiducia nei confronti del giudice di sorveglianza. La Corte ha posto il problema solo nei termini: discrezione o vincolo. Questa questione è successiva alla determinazione dell'istituto della liberazione condizionale.

Ora, ci si doveva domandare perché il codice prevedeva che fosse il ministro a decidere sulla materia. Perché nel precedente sistema la liberazione, per lo Stato, costituiva una rinuncia al potere di punire: questa rinuncia attecchiva allo Stato-amministrazione, non allo Stato-giurisdizione, e quindi era il ministro che doveva decidere, o comunque un altro organo dello Stato-amministrazione. Così è impostato sistematicamente il discorso nel codice. La Corte avrebbe dovuto fornire queste spiegazioni perché il nuovo sistema imposta il diritto alla liberazione in termini diversi. E in effetti, quando la Costituzione parla della rieducazione del condannato, in realtà capovolge tutti quei principi (anche se tuttavia, nella legge di delega, è stata purtroppo inserita una concezione quasi privatistica, in base alla quale verrebbe ad avere ragione Rocco! Se il processo si svolge tra attore e convenuto, la liberazione condizionale non è, alla fine, altro che una rinuncia alla esecuzione).

Sono convinto che questo schema possa servire a illustrare le ragioni del nostro provvedimento. Non ci si è resi conto che la giurisdizione non è che conseguenza di un dato principio, non la discrezionalità del ministro, il quale però come organo dello Stato agisce secondo una discrezionalità che non è mai assoluta. Con la Costituzione la liberazione condizionale non costituisce più una rinuncia ad un potere di punire; si tratta invece di una pena che è determinata all'inizio in un certo tempo, ma che può essere ridotta se nella attuazione il soggetto dimostra di essere stato rieducato. La pena è sempre determinata, è quella, salvo che in concreto il condannato dimostri di essere stato rieducato: così la pena varia, ed è diritto del condannato vedersi variare la pena e dovere dello Stato liberarlo. Non è più rinuncia al potere di punire, non è più un rapporto di tipo privatistico, ma un dovere dello Stato di liberare il condannato.

Se la Corte avesse avuto la cortesia di evidenziare queste considerazioni, sarebbe stato tutto diverso ed anche il gruppo co-

munisti avrebbe visto dissolte le sue preoccupazioni. Voglio dire che il Governo non pensa a discrezionalità o non discrezionalità, ma ritiene sia un diritto del condannato essere messo in libertà, ovviamente quando ricorrono certi presupposti. La conseguenza è che non può più decidere il ministro, ma l'organo giurisdizionale. Donde sorge il primo problema: posto che è competente l'organo giurisdizionale (per quelle considerazioni di diritto sostanziale, perché si tratta di una nuova decisione sulla pena), deve essere il giudice di sorveglianza, un giudice monocratico, o un giudice collegiale?

Questa è un'alternativa che si può porre qui ed è stata posta esattamente al Senato, quando alcuni si sono battuti per l'organo monocratico e si è detto: giudice di sorveglianza. Alla Camera, viceversa, si era affermato, per tutte le altre misure vicine a questa (semilibertà, affidamento in prova) che non può essere il giudice monocratico a decidere, ma il giudice collegiale. E per queste ragioni che mi sono battuto al Senato per fare approvare il disegno di legge nel testo attuale, che demanda tali funzioni alla corte d'appello. Lì mi sono dunque battuto per far valere la scelta della Camera: vengo qui e mi trovo contraddetto!

Il Governo ha dunque sostenuto la soluzione dell'organo collegiale, cui veniva contrapposta quella dell'organo monocratico. Possiamo però dire che si tratta della sezione di sorveglianza? Se ha inteso dire questo, il Governo non avrebbe alcuna difficoltà a dirlo. Ma come è possibile prevedere un'attribuzione ad un organo che non ha ancora esistenza giuridica?

SPAGNOLI. Ma chi gli dà esistenza giuridica, se non noi?

DELL'ANDRO, *Sotteseretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vuole ella imporre all'altro ramo del Parlamento, attraverso una legge transitoria, una decisione che il Senato deve prendere in tema di ordinamento penitenziario? Nel momento in cui si dice che il Senato non deve imporre la sua soluzione, si vuole imporre al Senato la soluzione dell'istituzione immediata di un organo previsto da una riforma attualmente all'esame del Senato stesso.

SPAGNOLI. Noi proponiamo di istituire sia da ora la sezione di sorveglianza per la liberazione condizionale. Se poi il Se-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1975

nato, in sede di esame dell'ordinamento penitenziario, di fronte al nuovo organo competente per la liberazione condizionale, riterrà che possa esercitare anche altre competenze, si troverà facilitata l'opera di riforma.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Lei avrebbe ragione, onorevole Spagnoli, solo se le nostre intenzioni fossero quelle di escludere l'istituzione in futuro della sezione di sorveglianza. Se dopo le mie affermazioni e dopo quelle, chiarissime, del relatore ci fossero ancora dubbi, cerchiamo un'altra maniera per chiarire i nostri obiettivi.

COCCIA. Poniamo che l'altro ramo del Parlamento adotti la soluzione da noi prefigurata nell'articolo 70 del progetto di legge sulla riforma penitenziaria: occorrerà poi una terza legge per unificare le competenze.

PRESIDENTE. Io vorrei domandare agli onorevoli Coccia e Spagnoli: se noi decidiamo adesso (e lo possiamo fare) l'istituzione della sezione di sorveglianza, a parte i rilievi di opportunità politica e a parte il ritardo dovuto al rinvio al Senato, il fatto stesso di dover costituire ogni singola sezione presso la corte d'appello non comprometterà l'immediata realizzazione, in attuazione dello spirito più intimo della norma costituzionale, di ciò che definiamo un diritto?

SPAGNOLI. La questione è di norme transitorie. Noi non vogliamo subito la costituzione delle sezioni, vogliamo però che sia fin da ora dichiarato il termine ultimo per la loro costituzione. Il problema centrale è che nutriamo sfiducia per il fatto che queste riforme di grande respiro non vedono mai la luce. Lo voglio puntualizzare ancora una volta: non ci crediamo più. Ecco perché, come opposizione, cerchiamo di ottenere, giorno per giorno, quello che è possibile ottenere.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Allora è inutile continuare a parlare, dal momento che lei, dopo che le ho dichiarato che il nostro intendimento è stato quello di accogliere il suo punto di vista, continua a non avere fiducia e crede ancora che il nuovo ordinamento penitenziario non vedrà mai la

luce. Ripeto, onde evitare dubbi, che noi abbiamo voluto anticipare proprio quella riforma!

Vorrei tornare un momento alla sentenza della Corte costituzionale perché l'onorevole Coccia l'ha interpretata dicendo che c'è una indicazione a favore del giudice di sorveglianza, che l'alternativa è il giudice di sorveglianza.

COCCIA. È il giudice più vicino alla esecuzione della pena.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Innanzi tutto la sentenza della Corte costituzionale parte da queste considerazioni di diritto procedurale: l'organo esecutivo significa discrezionalità, l'organo giurisdizionale significa vincolo. Il discorso è tutto in questa premessa. Leggo testualmente: «Devesi rilevare che il ministro della giustizia gode di una discrezionalità talmente ampia da poter disattendere il parere espresso, sulla istanza per l'applicazione del beneficio, dall'organo giudiziario, il solo idoneo, per le funzioni attribuitegli dalla legge nel processo esecutivo della pena, a poter valutare la effettiva esistenza in concreto delle condizioni oggettive e soggettive — particolarmente quest'ultime — per la concessione di esso beneficio».

Che cosa ha voluto dire la Corte? Deve esserci solo l'organo giudiziario che è il più vicino alla esecuzione della pena, come se nella esecuzione non intervenissero altri organi esecutivi. Questo ha voluto dire la Corte, non altro: non ha preso posizione per il giudice di sorveglianza o per l'organo collegiale. Ma se la Corte non poneva la necessaria premessa circa le ragioni che si pongono alla base della liberazione condizionale, come poteva prendere posizione in ordine alla scelta tra il giudice singolo o la sezione?

Io credo che non vi sia alcuna sfiducia nei confronti del giudice di sorveglianza, anzi abbiamo molto rispetto per questo magistrato. Ma bisogna considerare che egli partecipa al processo di rieducazione, si può quasi dire che egli sia il motore di questo processo; è opportuno, allora, conferire al giudice la facoltà esclusiva di emanare il giudizio in ordine alla rieducazione avvenuta? Il vero problema è questo: non vi è quindi alcuna sfiducia ma, su queste basi, a questo organo non può essere affidato il giudizio definitivo.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1975

Mi dispiace che un magistrato che ammiro abbia pensato che noi siamo partiti da una base di sfiducia: non è vero, vogliamo avere una garanzia. Vogliamo che le conclusioni del giudice siano meditate da altri che, essendo più lontani dal processo rieducativo, possano esprimere giudizi più obiettivi. E io vorrei che questa impostazione fosse inserita nei lavori preparatori.

BENEDETTI GIANFILIPPO. È come se ci trovassimo di fronte alla commissione di esami che viene dall'esterno.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Ho avuto anche io lo stesso pensiero, ma non è la stessa cosa. La rieducazione del condannato e la preparazione del candidato sono due cose diverse: qui c'è un fine repressivo, là un fine liberatorio.

Questa è la verità: potrebbero dirsi tante altre cose che dovranno comunque essere ben chiarite quando analizzeremo l'istituto della liberazione condizionale. In realtà, questi sono i punti fondamentali dai quali si traggono tutte le conseguenze in materia di procedura, che risultano chiare quando le premesse sostanziali sono semplici e precise.

Concludo ringraziando il relatore per la sua esposizione accurata, insieme con i colleghi intervenuti nella discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Competenza)

La liberazione condizionale è chiesta alla Corte d'appello, nel cui distretto, al momento della presentazione della domanda, il condannato espia la pena.

MUSOTTO. Desidero dichiarare che il rilievo da me fatto, dal quale è scaturita questa discussione, è stato completamente chiarito dalle osservazioni e dalle assicurazioni date dal rappresentante del Governo. In definitiva, ora abbiamo la certezza che la corte d'appello trasferirà automaticamente le sue competenze alla sezione di sorveglianza non appena questa sarà costituita. Questa era la mia preoccupazione: occorrerà un'altra legge, ma la strada, comunque, è aperta.

Il punto di disaccordo tra l'onorevole Spagnoli e noi è il seguente: il collega ritiene che si possa operare fin d'ora, noi siamo dell'avviso opposto. Non si potrebbe istituire immediatamente la sezione, perché ciò implicherebbe ritardi enormi per coloro che hanno presentato l'istanza per la liberazione condizionale.

Per queste ragioni sono favorevole sia all'articolo 1 sia al provvedimento in discussione, nel suo complesso.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Coccia, Gianfilippo Benedetti e Stefanelli hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: « Sulla domanda provvede una sezione composta, con numero invariato di quattro votanti, da un giudice di sorveglianza, con funzioni di magistrato di appello, che la presiede, da un giudice di sorveglianza con funzioni di magistrato di tribunale, nonché due esperti. Uno dei magistrati deve appartenere allo ufficio di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato ».

COCCIA. Lo diamo per svolto.

FELISETTI. Vorrei pregare i colleghi di ritirare questo emendamento. Sulle questioni generali siamo tutti d'accordo e quindi non vi insisto. Volevo richiamare l'attenzione dei colleghi comunisti su un punto di carattere puramente tecnico. Il loro invito alla Commissione è questo: poiché siamo tutti d'accordo sulla istituzione delle sezioni di sorveglianza, istituiamole sin da ora. L'emendamento riporta il testo della prima parte dell'articolo 70 del progetto di legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, con un'unica differenza riguardante criteri di scelta degli esperti. Questo comporta il rischio di una diversa composizione dei due organi.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Faccio presente che, se questo emendamento venisse respinto, si potrebbe pensare ad una volontà di respingere anche il principio della istituzione delle sezioni di sorveglianza. Sarebbe quindi opportuno ritirarlo, motivando tale decisione con le dichiarazioni rese dal Governo.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Sarei anch'io d'accordo se il ritiro fosse motivato

con il fatto che in sede di ordinamento penitenziario saranno istituite le sezioni di sorveglianza. Si potrebbe fare un ordine del giorno in questo senso.

COCCIA. Non condivido questa impostazione. Un gruppo di minoranza che intende modificare in una determinata direzione un provvedimento ha il diritto di farlo bocciare! Da un punto di vista politico, il vostro è un modo di rinviare e di diminuire il ruolo della opposizione, imbavagliandola. Accettare questa logica porta infatti all'imbavagliamento. Insisto perché venga votato l'emendamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non era questa l'intenzione.

PRESIDENTE. Capisco perfettamente la carica politica che vi anima, ma siamo di accordo sugli obiettivi. Voi volete incominciare a fare subito, ma temo che si incominci male. Ci sono anche delle obiezioni di natura tecnica da muovere al vostro emendamento per il contrasto con l'articolo 70 del progetto di legge sull'ordinamento penitenziario.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Nel nuovo ordinamento penitenziario, all'istituzione delle sezioni di sorveglianza si affianca la loro individuazione attraverso apposite tabelle.

PRESIDENTE. Appunto: rischiamo di dar vita ad una creatura giuridica un po' mal nata. Esiste una volontà concorde che si può concretare in un ordine del giorno. Perché far nascere una creatura mal fatta, mal partita?

SPAGNOLI. Dovremmo allora rinviare ogni possibilità di giungere alla soluzione indicata, non solo all'approvazione del nuovo ordinamento penitenziario (e non sappiamo se il Senato adotterà integralmente il testo approvato dalla Camera), ma anche al passaggio di un lungo periodo di attuazione per quanto riguarda le strutture che attengono alla giurisdizionalizzazione di alcuni provvedimenti. Andremmo incontro a periodi assai lunghi prima che sia operante la soluzione da noi auspicata.

Faccio allora una proposta: se vogliamo trovare una soluzione intermedia, stabilia-

mo che per questa materia la corte d'appello sia integrata, quanto meno per udire il parere, dal giudice di sorveglianza. È una soluzione che non comporta mutamenti radicali, ma costituisce un ulteriore elemento di avvio alla soluzione finale. È questo un modo di manifestare la volontà politica di andare in questa direzione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il giudice di sorveglianza può essere affetto da « timidezza » nei confronti dei magistrati d'appello.

SPAGNOLI. D'altra parte, occorre considerare che i magistrati della corte d'appello non hanno contatti con i detenuti e neanche con i giudici di primo grado.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Da questo punto di vista sarebbe meglio un parere scritto.

SPAGNOLI. È meglio che il giudice di sorveglianza sia presente. Cominciamo ad inserirlo. Questo non pone alcun problema di spostamenti di equilibri: la sezione della corte d'appello decide, ma noi la integriamo con il giudice di sorveglianza.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se si inserisce un giudice di sorveglianza nella sezione della corte d'appello composta da cinque magistrati aventi qualifica più elevati, lo si intimidisce. Invece, nel sistema delineato dal disegno di legge, le corti finiranno con l'accogliere il parere del giudice di sorveglianza.

PRESIDENTE. Qual è dunque, in conclusione, il parere del relatore e del rappresentante del Governo sull'emendamento presentato all'articolo 1.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Io sono contrario, per le motivazioni già espresse nel corso del dibattito. Desidero tuttavia chiarire che nella maniera più assoluta non rigettiamo l'affermazione di principio che, una volta costituita la sezione di sorveglianza, questa materia debba essere demandata alla competenza della sezione stessa.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1975

le affermazioni del relatore e mi dichiaro, perciò, anch'io contrario.

CASTELLI. Il gruppo della democrazia cristiana vota contro per le stesse motivazioni espresse dal relatore e dal rappresentante del Governo.

FELISETTI. Anche il gruppo del PSI assume questa posizione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Coccia ed altri all'articolo 1, su cui il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 2, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

(Procedimento).

La Corte provvede su parere del giudice di sorveglianza. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 630 e 631 del codice di procedura penale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Minorenni).

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai condannati che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, sostituiti alla Corte d'appello la sezione della Corte d'appello per i minorenni e al giudice di sorveglianza il magistrato che esercita le funzioni di giudice di sorveglianza nel tribunale per i minorenni.

Alla predetta sezione spetta il potere previsto dall'articolo 21, secondo comma, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404.

Gli onorevoli Coccia, Gianfilippo, Benedetti e Spagnoli hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole da « sostituiti » sino alla fine del comma, con le seguenti: « In tal caso sulla domanda provvede la sezione per i minorenni, costituita secondo i criteri di cui all'articolo 1. Uno dei magistrati deve esercitare le funzioni di giudice di sorveglianza nel tribunale dei minorenni ».

Questo emendamento è precluso dalla reiezione dell'emendamento Coccia ed altri all'articolo 1. Pertanto pongo in votazione lo articolo 3 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Poiché ai rimanenti articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 4.

(Nuova istanza di liberazione condizionale).

Se la liberazione condizionale è negata, la istanza non può essere rinnovata che dopo trascorso, dal giorno in cui la Corte di appello ha emesso il provvedimento, un nuovo termine non inferiore a tre mesi.

Se trattasi di condannato all'ergastolo, la istanza non può essere rinnovata prima che siano decorsi diciotto mesi.

Se tuttavia la liberazione è negata per un motivo diverso dalla mancanza del provvedimento, la nuova istanza può essere proposta in ogni tempo.

(È approvato).

ART. 5.

La liberazione condizionale nei casi previsti dall'articolo 177 del codice penale è revocata, col procedimento previsto dal precedente articolo 2, dallo stesso giudice che l'ha concessa.

(È approvato).

ART. 6.

(Norma transitoria).

Le istanze di liberazione condizionale presentate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge devono essere

immediatamente trasmesse al giudice competente in base alle disposizioni precedenti.

(È approvato).

ART. 7.

(Efficacia della legge).

Le norme della presente legge valgono fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

(È approvato).

ART. 8.

(Entrata in vigore della legge).

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Gli onorevoli Spagnoli, Gianfilippo Benedetti, Coccia, Perantuono e Stefanelli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

Le sezioni di cui agli articoli 1 e 3 saranno costituite entro il 30 giugno 1975.

Anche questo articolo aggiuntivo è precluso dalla reiezione dell'emendamento Coccia ed altri presentato all'articolo 1.

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme in tema di liberazione condizionale » (approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3353).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	18
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Coccia, Del Pennino, Felisetti, Gargani, Lospinoso Severini, Magnani Noya Maria, Martini Maria Eletta, Mazzola, Micheli Pietro, Misasi, Musotto, Padula, Patriarca, Pennacchini, Perantuono, Revelli, Sabbatini, Spagnoli, Speranza.

La seduta termina alle 12,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO